



**COMUNE DI GRADO
PROVINCIA DI GORIZIA**

**REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO
DELLA POLIZIA LOCALE DI GRADO, IN POSSESSO DELLA QUALITA' DI
AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA.**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 21 dd. 31.03.2010
Modificato con decreto commissariale con i poteri del Consiglio n. 14 dd. 05.03.2011

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Numero delle armi in dotazione
Art. 3	Tipo di armamento
Art. 4	Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma
Art. 5	Servizi svolti con armi
Art. 6	Assegnazione dell'arma
Art. 7	Prelevamento e versamento dell'arma
Art. 8	Modalità di porto dell'arma
Art. 9	Servizi di collegamento e di rappresentanza
Art.10	Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto
Art.11	Doveri dell'assegnatario dell'arma
Art.12	Custodia delle armi
Art.13	Deposito delle armi e delle munizioni
Art.14	Armadi metallici e registro
Art.15	Sostituzione delle munizioni
Art.16	Formazione e addestramento al tiro
Art.17	Richiesta di esenzione
Art.18	Disposizioni finali
Art.19	Abrogazioni

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale e individua i servizi da prestare con armi, nonché i termini e le modalità dei servizi medesimi da prestare con le armi, in conformità alle disposizioni dettate dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e nel rispetto della Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009, n.9.
2. La dotazione ed il porto dell'arma, senza licenza, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
3. L'armamento in dotazione al personale di cui al comma I è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione ai servizi prestati, quali indicati al successivo articolo 5.

Articolo 2

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale ed il relativo munizionamento, è pari al numero degli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e che non si siano avvalsi del diritto di esonero dall'assegnazione e dal porto dell'arma, ai sensi del successivo art. 17 del presente regolamento, che esercitano le funzioni di cui all'art. 5 della legge 65/86, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, quale dotazione di riserva.
2. Il numero complessivo delle armi in dotazione, calcolato secondo le modalità indicate al comma 1, è fissato con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento del Sindaco che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi è comunicato al Prefetto.

Articolo 3

Tipo di armamento

Comma 4 abrogato con decreto commissariale con i poteri del Consiglio n. 14 dd. 05.03.2011

- I. L'armamento in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, è costituito da una pistola a funzionamento semiautomatico scelto tra i modelli inseriti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
2. Per i servizi di Guardia d'Onore in occasione di Feste o Funzioni pubbliche è, altresì, assegnata quale dotazione di reparto la sciabola.

3. Il numero delle sciabole in dotazione è definito con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

Articolo 4

Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ed è a carico dell'Amministrazione Comunale.

2. L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

3. Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 2, su richiesta del Comandante del Corpo di Polizia Locale nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.

Articolo 5

Servizi svolti con armi

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono i compiti d'istituto previsti dalla legge n. 65/1986, dalla L.R. n. 9/2009 e dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Grado, muniti in via continuativa dell'arma in dotazione.

2. Gli operatori di polizia hanno il dovere di preservare e garantire la sicurezza pubblica e l'incolumità dei cittadini: l'uso delle armi deve essere sempre compatibile al dovere di non provocare la morte o il ferimento di estranei, come anche di non provocare, seppur in ragione di legittimità, un conflitto a fuoco nel quale possano rimanere coinvolti cittadini.

Articolo 6

Assegnazione dell'arma

1. L'arma è assegnata in dotazione individuale e in via continuativa agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici di cui all'art. 4.

2. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto. Con cadenza annuale, il Sindaco provvede alla revisione del provvedimento di

assegnazione, dandone comunicazione al Prefetto.

3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta annotazione sulla tessera personale di riconoscimento, che il personale è tenuto a portare sempre con sé.

4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale di Grado.

5. Si applicano, per quanto non previsto, le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.M. 145/87 nonché le disposizioni vigenti in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Articolo 7

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata in dotazione è prelevata previa annotazione nell'apposito registro della marca, del modello e matricola nonché degli estremi del provvedimento di assegnazione.

2. L'arma assegnata in dotazione è consegnata corredata di un caricatore di riserva e del numero di munizioni prescritte e di ogni altro accessorio.

3. L'arma assegnata in dotazione può essere riconsegnata temporaneamente in caso di ferie o comunque assenze dal servizio previste dal contratto di lavoro vigente. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente, l'arma va riconsegnata.

4. L'arma assegnata in dotazione deve essere immediatamente restituita a seguito di provvedimento di revoca da parte del Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza.

5. L'arma assegnata in dotazione è immediatamente restituita tutte le volte in cui ciò sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco e comunque quando:

- è scaduto il termine previsto dal provvedimento del Sindaco di assegnazione dell'arma;
- sono venute meno le condizioni previste dall'art. 4 del presente regolamento;
- è sopravvenuta la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro con l'assegnatario dell'arma.

6. Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'arma a seguito di una delle fattispecie di cui al comma precedente è comunicato al Prefetto.

Articolo 8

Modalità di porto dell'arma

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che svolgono servizio muniti dell'arma in dotazione di cui all'art. 3, comma 1, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

2. Nei casi in cui gli appartenenti al Corpo siano autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, nonché fuori servizio, l'arma è portata in modo non visibile.
3. Durante il servizio è vietato il porto di armi, diverse da quella assegnata in dotazione ovvero alterare le caratteristiche dell'arma assegnata e delle munizioni.
4. Il Comandante e gli Ufficiali, per i quali il porto dell'arma prescinde dalla tipologia dei servizi svolti, e il personale che svolge il servizio in ufficio, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Articolo 9

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio comunale dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza sono svolti di massima senza armi.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/87, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 10

Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, e che effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma.
2. Il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato nei casi previsti dall'articolo 8 e dal precedente comma, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Articolo 11

Doveri dell'assegnatario dell'arma

1. L'assegnatario di arma deve osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di tenuta e custodia di armi stabilite dall'art. 11 del D.M. n. 145/1987 e ogni altra disposizione impartita al riguardo dal Comandante del Corpo di Polizia Locale ai fini della massima tutela della sicurezza del personale operante e di quella altrui.

Articolo 12

Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesse in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo cassaforte, collocati negli uffici del Comando adeguatamente protetti.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante del Corpo Polizia Locale e in caso di sua assenza o di impedimento, dal sub-consegnatario, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.
3. L'Autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 Aprile 1975, n. 110, e ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
4. Al termine del servizio, le armi assegnate in via continuativa possono essere depositate in un armadio metallico corazzato a celle, le cui chiavi sono tenute in copia dagli stessi operatori.

Articolo 13

Deposito delle armi e delle munizioni

1. L'accesso ai locali in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente ai soggetti indicati al comma 1 dell'art. 15 del D.M. n. 145/1987.
2. Le armi sono depositate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi avvengono utilizzando l'apposita apparecchiatura per il compimento in sicurezza di tali operazioni.
3. Nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, in modo visibile, le prescrizioni di sicurezza.

Articolo 14

Armadi metallici e registro

1. Le chiavi degli armadi metallici, in cui sono depositate le armi e le munizioni, sono custodite nella cassaforte del Corpo, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono tenute presso di sé dal consegnatario stesso.

2. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Sindaco o dell'Assessore delegato, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune.
3. Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore di Gorizia.

Articolo 15

Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente almeno ogni cinque anni, ed ogni qual volta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2. Le munizioni sostituite sono utilizzate per i tiri di addestramento.
3. Le munizioni in dotazione al Corpo custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni dieci anni. Le stesse sono usate per tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito Servizio Artificieri dell'Esercito.
4. In presenza di qualsiasi eccedenza di armi e/o munizioni occasionalmente derivante dalla vacanza di posti in organico ovvero da riduzione delle assegnazioni in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Articolo 16

Formazione e addestramento al tiro

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai quali è assegnata in dotazione l'arma prestano servizio armato soltanto dopo aver conseguito l'abilitazione all'uso dell'arma stessa al termine di un apposito corso teorico-pratico di tiro.
2. Il personale di cui al comma 1 deve partecipare e superare ogni anno almeno un corso regolamentare di tiro a segno, presso i poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo; trova applicazione l'art. 19 del D.M. n. 145/1987.
3. L'Amministrazione Comunale può stipulare, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del D.M. n. 145/1987, apposite convenzioni con le Autorità militari o di polizia che dispongono di propri poligoni. I provvedimenti e le convenzioni adottati ai sensi del presente comma sono comunicati al Prefetto.

Articolo 17

Richiesta di esenzione

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in servizio alla data di entrata in vigore dal presente regolamento, possono chiedere, entro sessanta (60) giorni dalla data stessa, di essere esonerati dalla dotazione dell'arma solo ed esclusivamente ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 recante *“Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”* e successive modifiche. Il provvedimento con il quale viene disposto l'esonero è adottato dal Sindaco ed è trasmesso al Prefetto.

2. Il personale che si avvale della facoltà prevista dal comma 1, espleta comunque tutti i compiti d'istituto.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Ove non disponga espressamente il presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 ed alle normative dallo stesso richiamate.

2. Il Comandante del Corpo impartisce ogni ulteriore necessaria disposizione tecnico-operativa per l'attuazione del presente regolamento e per la corretta e puntuale gestione dei servizi svolti con armi.

3. In relazione ai possibili danni che possono essere causati a beni e persone dall'uso delle armi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, sono stipulate dall'Amministrazione polizze per la responsabilità civile e patrimoniale.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/1 987 il presente regolamento è comunicato al Prefetto.

Articolo 19

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento speciale *“Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Comunale”* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Grado n. 65 dd. 14.12.1993.



Allegato "A"

COMUNE DI GRADO
Corpo di Polizia Locale

IL SINDACO

premesso che ai sensi dell' art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, così come modificato dall' art. 17, comma 134, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza possono portare senza licenza le armi assegnate in dotazione, nell' ambito dell' ente di appartenenza e nei casi di cui all' art. 4;

visto che l'art. 18 della Legge Regionale 29 aprile 2009, n. 9 dispone che il personale di polizia locale è dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale;

atteso che l' art. 3 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 prevede che il numero complessivo delle armi e delle munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale, comprese quelle destinate alla riserva, è stabilito con provvedimento del Sindaco;

considerata la necessità di dotare il Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell' art. 4 del D.M. 4.3.1987, n. 145, di sciabole per i servizi di Guardia d'Onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;

tenuto conto che il numero degli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S. è di **19 unità**, di cui una esonerata dalla dotazione dell'arma ai sensi della legge n. 230/98;

visto l' art. 2 del Regolamento dell'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Grado, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza

DETERMINA

il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale, è costituito da:

- n° **18** pistole a funzionamento semiautomatico Cal. 9 mm per la dotazione degli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S. ;
- n° **1** pistola a funzionamento semiautomatico Cal. 9 mm per dotazione di riserva;
- n° **4** sciabole per i servizi di Guardia d'Onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;
- n° **1.000** cartucce Cal. 9 x 21 mm., di cui n° **900** quale dotazione ordinaria e n° **100** quale dotazione di riserva.

Copia del presente provvedimento è inviata al Prefetto di Gorizia.

Grado,

IL SINDACO



Allegato "B"

COMUNE DI GRADO
Corpo di Polizia Locale

IL SINDACO

visto l' art.. 5, comma 5, della Legge 7 marzo 1986, n. 65;

visto l'art. 18 della Legge Regionale 29 aprile 2009, n. 9;

visto l' art.. 6, comma 3, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145;

visto l' art.. 6 del Regolamento dell'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Grado, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;

accertato che al Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ via _____ n. _____ addetto al Corpo di Polizia Locale con il profilo professionale di _____ è stata conferita la qualità di Agente di P.S. dal Prefetto di Gorizia con provvedimento n. _____ del _____ ed ha regolarmente frequentato e superato il corso di tiro presso il poligono del Tiro a segno nazionale, sezione di Udine, sito in via del Tiro a Segno n. 12/14

ASSEGNA

in **VIA CONTINUATIVA** per difesa personale, al Sig. _____ generalizzato in premessa, una PISTOLA a funzionamento semiautomatico Marca **GLOCK**, Modello **17**, Cal. **9 mm.**, numero di matricola _____ che lo stesso custodirà ed impiegherà nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, unitamente a n. **50** cartucce.

Il presente provvedimento, soggetto a revisione annuale, è comunicato al Prefetto di Gorizia ed al consegnatario delle armi, per l' annotazione nel registro di cui all' art. 14 del Regolamento comunale succitato.

Del presente provvedimento, è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell' assegnatario.

Grado,

L'ASSEGNATARIO

IL SINDACO



Allegato "C"

COMUNE DI GRADO
Corpo di Polizia Locale

IL SINDACO

richiamata la deliberazione _____, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con la quale determinava di procedere all'armamento del Corpo di Polizia Locale e si demandava l'organizzazione dei servizi armati ad apposito regolamento da emanarsi da parte della Giunta Comunale;

vista la deliberazione n. _____, adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del _____ con cui veniva approvato il Regolamento dell'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Grado, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;

tenuto conto che con provvedimento del Sindaco prot. n. _____ del _____ è stato individuato il numero complessivo delle armi, comprese quelle assegnate in dotazione di riserva;

ravvisata la necessità di provvedere pertanto alla nomina di un consegnatario e due sub-consegnatari delle armi e munizioni non assegnate e quelle di riserva in dotazione al Corpo di Polizia Locale;

visto l'art. 12 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145;

visto l'art. 12 del Regolamento dell'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Grado, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza

NOMINA

a) _____, Comandante, CONSEGnatario DELLE ARMI E MUNIZIONI,

b) _____, SUB-CONSEGnatario DELLE ARMI E MUNIZIONI,

c) _____, SUB-CONSEGnatario DELLE ARMI E MUNIZIONI,

non assegnate e quelle di riserva in dotazione al Corpo di Polizia Locale.

Copia del presente provvedimento è inviata al Prefetto di Gorizia.

Grado,

IL SINDACO